

Spett.li
Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e.p.c.

Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Prot. n. 118/24/0001/SVI/AE

Oggetto: [ID: 7425] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza di 14,99 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano Lucania (PZ) in località Monte Poto – **Riscontro al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

In considerazione della nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. **0011740-P del 19/04/2024** (protocollo MASE n. **0074597 del 22/04/2024**) nella quale la Soprintendenza stessa ha conferma quanto riportato nel precedente parere tecnico-istruttorio prot. n. **009828-P del 01/06/2023** (protocollo MASE n. **0078337 del 29/04/2024**), la società **Lucania Energy Srl** motiva le proprie scelte tecniche frutto del rispetto delle normative in materia vigenti al momento della presentazione del progetto in oggetto.

Prima di entrare nel merito, la società **Lucania Energy Srl** intende sottolineare che anteriormente alla presentazione del progetto è stata eseguita una approfondita analisi vincolistica dell'area al fine di

LUCANIA ENERGY

sviluppare il progetto nel rispetto dei vincoli esistenti ed ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto.

Ciò detto in risposta a quanto previsto dal punto **1)** si espone quanto segue:

Il Ministero della Cultura ritiene che l'intero impianto, compresa la nuova stazione utente e le opere di connessione ricadano all'interno del perimetro dell'area (*Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (PZ)*) tutelato con **D.G.R. n. 345/2022** del 10/06/2022 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Castello di Monteserico e del territorio circostante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004*".

La zona oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico si trova nel comune di **Genzano di Lucania (PZ)**. L'area ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio "*La Collina e i terrazzi del Bradano*". Come si evince dalla **D.G.R. 345/2022**, l'estensione dell'area da sottoporre a vincolo paesaggistico è molto ampia ed interessa un vastissimo areale del Comune di **Genzano di Lucania (PZ)** pari a circa 150 km², a fronte di un'estensione complessiva del territorio comunale di circa 208 km² (72%).

Detto vincolo, tuttavia, a differenza di quanto afferma il Ministero della Cultura non costituisce valida ragione ostativa al rilascio della V.I.A. positiva.

Innanzitutto, non corrisponde al vero quanto dedotto dalla nota della Soprintendenza a pagina 10 secondo cui l'iter procedurale di apposizione del vincolo "*ha avuto inizio con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in data 18.10.2021, in periodo, dunque, antecedente alla presentazione dell'istanza di VIA da parte della società proponente*".

Infatti, l'istanza di V.I.A. è stata presentata in data **18/08/2021**, e dunque prima sia del **18/10/2021** (data della proposta), sia del **10/06/2022** (data in cui il vincolo è stato formalmente deliberato).

Ne deriva che l'intera procedura di apposizione del vincolo paesaggistico, culminata nella emanazione della DGR n. 345/2022, non si applica al progetto presentato dalla ricorrente.

In generale, le istanze presentate alla P.A. devono essere valutate secondo le regole dettate al momento della presentazione della stessa: in base a questo principio la regola *tempus regit actum* viene sostituita da quella del *tempus regit actionem* (Cons. Stato, 30 Gennaio 2012, n. 445 e più di recente, Consiglio di Stato, sez. IV sentenza n. 8508/2019), e ciò vale soprattutto nella fattispecie in cui il procedimento si sia concluso con grave ritardo imputabile all'Amministrazione, esponendo così il privato alle sopravvenienze normative per un comportamento imputabile all'amministrazione.

In caso contrario, vi sarebbe una evidente violazione dell'affidamento del privato che ha presentato un progetto nella vigenza di atti di pianificazione regionale che consentivano la realizzazione di un impianto in una determinata zona, salvo poi subire la frustrazione dell'iniziativa imprenditoriale sulla base di prescrizioni sopravvenute nel corso del procedimento.

Nel merito, poi, la Soprintendenza ed il Ministero richiamano le Specifiche prescrizioni d'uso, contenute nell'elaborato denominato "*Disciplina di tutela e valorizzazione*" (Elaborato n. 3 allegato alla Proposta di apposizione del vincolo).

Nel citato elaborato al **punto 3.1.2.** la Regione aveva statuito che "*Al fine di salvaguardare l'apertura e l'integrità del paesaggio rurale percepibile dal Castello e la piena leggibilità del mosaico agrario nella continuità e permanenza della sua struttura, **la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie.** La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato*".

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 1862021

P.Iva e C.F. 02248380681

LUCANIA ENERGY

Dunque, ai sensi delle specifiche prescrizioni d'uso a partire dall'approvazione del vincolo, sull'area interessata non sarebbe stato possibile autorizzare la realizzazione di impianti FER, ad eccezione degli impianti di pertinenza di edifici esistenti.

Tuttavia, il parere contestato non ha tenuto conto che in data 30/01/2023 il TAR Basilicata ha annullato la citata prescrizione.

Molteplici operatori del settore degli impianti FER hanno contestato detta prescrizione con ricorsi presentati al TAR Basilicata.

La prescrizione sembra disvelare che la finalità connessa all'apposizione del vincolo risiede non già nella valenza paesaggistica dell'area, quanto piuttosto nell'individuare uno strumento utile a bloccare lo sviluppo degli impianti FER.

E ciò in frontale contrasto con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Più nel dettaglio, nel caso di specie della Regione Basilicata ha ommesso qualsivoglia ponderazione tra l'interesse paesaggistico posto alla base dell'apposizione del vincolo ed il contrapposto interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER, che verrebbe totalmente sacrificato dall'assoggettamento a vincolo delle suddette aree nei termini indicati dalla Regione.

In accoglimento di dette censure, con **Sentenza n. 69/2023** – pubblicata prima del Parere del Ministero della Cultura datato 19/04/2024 - il TAR Basilicata ha annullato il paragrafo 3.1.2 "Interventi nelle aree agricole" del capitolo 3.3 "Paesaggio Agrario" dell'allegato 3 "Disciplina di tutela e valorizzazione", nella parte in cui stabilisce che la realizzazione degli Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile "è consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie".

Come si legge nella sentenza, detta prescrizione – oltre ad omettere ogni ponderazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse pubblico alla realizzazione di energia pulita – impedisce in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile. Secondo il giudice amministrativo ciò non è consentito. Ed infatti *"l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato caso per caso con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale"*.

Dunque, il TAR Basilicata ha ritenuto illegittimo il divieto aprioristico alla realizzazione degli impianti FER così come derivante dalla piena applicazione della Delibera impugnata; ciò comporta, quale corollario logico, l'illegittimità dei dinieghi-quali quello in esame-disposti in piena applicazione della prescrizione d'uso e la conseguente possibilità di ottenere titoli autorizzativi anche in presenza del vincolo. Peraltro, risultano ancora pendenti molteplici giudizi al TAR in merito alla eccessiva estensione del vincolo.

Sempre in relazione alla questione del vincolo di **Genzano di Lucania (PZ)**, il Ministero della Cultura deduce che l'area di impianto sarebbe area non idonea ai sensi della **L.R. 54/2015** proprio in virtù della citata Delibera **n. 345/2022**.

Senonchè, come affermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, l'inserimento nel perimetro delle aree inidonee non comporta il divieto in assoluto alla localizzazione di impianti, bensì segnala unicamente *"una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione"* (Linee guida, par. 17.1 cit.), in funzione acceleratoria della procedura di autorizzazione, senza che per questo venga meno il **dovere dell'amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione**

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 186201

P.Iva e C.F. 02248380681

LUCANIA ENERGY

delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost., sent. N. 177 del 30 Luglio 2021).

In altri termini, anche l'eventuale perimetrazione delle aree non idonee *“non esonera l'amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell'impianto”* (da ultimo, TAR Toscana, sent. N. 1727 del 31/12/2021).

In risposta all'osservazione di cui al punto 2.1) ed al 2.2) della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** dall'analisi effettuata si riscontra che:

■ **Fiumi ed aree boscate, di cui all'art. 142, comma 1, b) e c) del Codice CBCP, ricompresi in un areale avente raggio paria a circa 5 km dai vertici dell'impianto:**

- **Invaso di Serra del Corvo**: invaso non interessato dall'area di impianto e non ricadente lungo il percorso del cavidotto elettrico interrato in quanto le opere **sono distanti oltre 300 metri** dalla linea di battigia e quindi le opere in oggetto non andranno ad alterare la normale funzionalità dell'area in questione;
- **Invaso di Genzano**: invaso non interessato dall'area di impianto e non ricadente lungo il percorso del cavidotto elettrico interrato in quanto le opere **sono distanti oltre 300 metri** dalla linea di battigia e quindi le opere in oggetto non andranno ad alterare la normale funzionalità dell'area in questione;
- **Fosso Spada inf. n. 549**: corso d'acqua non è interessato dall'area di impianto e non ricade lungo il percorso del cavidotto elettrico interrato in quanto le opere **sono distanti oltre 150 metri** dalle sponde/argini e quindi le opere in oggetto non andranno ad alterare la normale funzionalità delle aree in questione;
- **Torrente Ruviniere inf. n. 549**: corso d'acqua non interessato dall'area di impianto e non ricadente lungo il percorso del cavidotto elettrico interrato in quanto le opere **sono distanti oltre 150 metri** dalle sponde/argini e quindi le opere in oggetto non andranno ad alterare la normale funzionalità dell'area in questione;
- **Fosso Zecchino o Torrente Basentello**: corso d'acqua interessato in un n.1 punto dall'attraversamento del cavidotto elettrico interrato di connessione che verrà realizzato con la tecnica della **Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)** ad una profondità di scavo definita in funzione della profondità dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza dei punti di entrata e di uscita del cavidotto realizzando scavi preventivi per verificare la stratigrafia del terreno sottostante;
- **Fosso Grotte di Cassano inf. n. 549**: corso d'acqua non interessato dall'area di impianto e non ricadente lungo il percorso del cavidotto elettrico interrato in quanto le opere **sono distanti oltre 150 metri** dalle sponde/argini e quindi le opere in oggetto non andranno ad alterare la normale funzionalità delle aree in questione;
- **Fosso Giacutecchio inf. n. 555**: corso d'acqua non interessato dall'area di impianto e non ricadente lungo il percorso del cavidotto elettrico interrato in quanto le opere **sono distanti oltre 150 metri** dalle sponde/argini e quindi le opere in oggetto non andranno ad alterare la normale funzionalità dell'area in questione;

(Si rimanda alla consultazione dell'elaborato LUC_A.14_3_8d_Aree Protette Basilicata_ Sistema delle Tutele_ Dlgs 42_2004_ Beni Paesaggistici Art.142).

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 1862021

P.Iva e C.F. 02248380681

LUCANIA ENERGY

In risposta all'osservazione di cui al punto **2.3)** della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** dall'analisi effettuata si riscontra che:

- **Aree boscate, di cui all'art. 142, comma 1, g) del Codice CBCP, ricompresi in un areale avente raggio paria a circa 5 km dai vertici dell'impianto:**

L'area di impianto **risulta particolarmente distante e quindi non interferente** con i territori coperti da foreste e boschi vincolati presenti nella zona.

(Si rimanda alla consultazione dell'elaborato LUC_A.14_3_8d_Aree Protette Basilicata_ Sistema delle Tutele_ Dlgs 42_2004_ Beni Paesaggistici Art.142).

In risposta all'osservazione di cui al punto **2.4)** della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** dall'analisi effettuata si riscontra che:

- **D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lett. m) del CBCP:**

Aree archeologiche:

L'area di impianto dista circa **6,6 Km** dall' "*Antico Castello di Monteserico*"; pertanto, non si riscontrano interferenze dell'impianto fotovoltaico con le aree sottoposte a vincolo di tutela archeologica né con il buffer di 300 m introdotto dal PIEAR (*Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale*) né con il buffer 54/2015 e nemmeno con il buffer di 1000 m introdotto dalla L.R. n. 54/2015 e s.m.i.

L'area di impianto dista circa **6 Km** dall'area archeologica "*Località Piano Coperchio*", tutelata con D.CO.RE.PA.CU. N°27 del 20/05/2021; pertanto, non si riscontrano interferenze dell'impianto fotovoltaico con le aree sottoposte a vincolo di tutela archeologica né con il buffer di 300 m introdotto dal PIEAR (*Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale*). **Si è riscontrato che l'area di impianto non risulta visibile dall'area archeologica per la presenza di elementi naturali "barriere visive naturali" (naturale morfologia del terreno).**

Tratturi:

Si osserva anzitutto che il cavidotto elettrico in progetto si sviluppa lungo il "*Tratturo Comunale di Corato*" (nr.145), il "*Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina*" (nr.144) ed il "*Tratturo Comunale Palazzo-Irsina*" (nr.146) istituiti dal **D.M. del 22/12/1983** e vincolati ai sensi degli art. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004.

Dato che, il passaggio del cavidotto elettrico di connessione coincide rispettivamente con la **SP 129** e la **SP 79 "Marascione – Lamacolma"**, i cui tratti stradali sono stati asfaltati in data antecedente al D.M. del 22/12/1983, non risulta preclusa la possibilità di realizzazione delle opere in quanto si tratterebbe di un intervento di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001.

In questi punti dei tratturi (art.10 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), dato che sono posti al disotto del sedime stradale, la posa del cavidotto avverrà con la tecnica della **Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)** ad una profondità di scavo definita in funzione della profondità del tratturo stesso. La quota del tratturo verrà verificata, così come la sua stratigrafia, **attraverso saggi del terreno** da eseguire in corrispondenza delle buche giunto della TOC. Dato che il percorso del

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 1862021

P.Iva e C.F. 02248380681

LUCANIA ENERGY

cavidotto non potrà essere modificato, il passaggio in TOC e la realizzazione dei saggi sul terreno permetteranno di **non alterare lo stato di conservazione del bene.**

I tratturi n° **060-PZ** "Tratturo Comunale Madamagiulia", nr. **144-PZ** "Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina" e le relative fasce di rispetto di 200 m non sono interessati dall'area di impianto e dalle relative opere di connessione;

Zone di Interesse Archeologico:

La posizione della **Stazione Elettrica di Utenza**, condivisa da tutte le società facenti parte del "condominio", risulta inclusa nella fascia di rispetto della "via Appia" (ricognita come "zona di interesse archeologico" ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett m), antica arteria romana che collegava Roma a Brindisi ed in quella del "Tratturo Comunale Palazzo-Irsina".

Si tratta di un prolungamento della stazione elettrica Terna esistente denominata "**Genzano**", la quale risulta già inclusa nella "buffer-zone" di 200 m del "Tratturo Comunale Palazzo-Irsina" dato che lo stesso coincide con la **SP 79 "Marascione – Lamacolma"** (tratto stradale adiacente sul lato ovest alla stazione elettrica) asfaltato in data antecedente al D.M. del 22/12/1983. **Pertanto, non può essere preclusa la possibilità di realizzazione della Stazione elettrica di Utenza in quanto si tratterebbe di un intervento di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001.**

In merito alla presenza della sottostazione nella fascia di rispetto della "via Appia" si sottolinea che non risulta al momento adottato alcun provvedimento di tutela, ostativo al rilascio della valutazione positiva di impatto ambientale. Sul punto si rinvia comunque ai principi sopra menzionati in merito all'impossibilità di applicare retroattivamente eventuali vincoli sopravvenuti rispetto all'istanza di VIA.

Si fa presente che le aree buffer (introdotte dalla L.R. 54/2015) **non sono escludenti a priori** e richiedono valutazioni più approfondite per un corretto inserimento dell'intervento proposto.

E' bene ricordare che tale area è riferita genericamente all'ubicazione di "impianti" senza riferimenti specifici alle opere di rete.

La stazione elettrica d'utenza (ampliamento della stazione elettrica esistente) e una parte del percorso del cavidotto di connessione rientrano all'interno dell'area di interesse archeologico denominata "*Ager Bantinus*" (tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1, let. m)) facente parte del più ampio complesso dell'"*Ager Venusinus*" (ovvero: "*Ager Venusinus*", "*Ager Bantinus*", "*Ager Ofantino*", "*Comprensorio melfese*", "*via Appia*"), perimetrazione delimitata dalla Regione Basilicata con la **Delibera n. 754 del 03/11/2020.**

Il procedimento per la redazione del futuro Piano Paesaggistico Regionale (PPR) risulta tuttora "in itinere"; pertanto, la suddetta area archeologica è ancora "in corso di validazione".

Come chiarito anche dalla Regione Basilicata con nota **n. 9430 del 13/01/2021** in relazione ad analoghe proposte di delimitazione di zone di interesse archeologico non ancora validate, si ritiene che "*non sono entrate in funzione le norme ex art. 143 comma 9 del Codice a salvaguardia della perimetrazione e relativa normativa*" in quanto "*la delimitazione delle aree che qui interessano [...] acquisirà efficacia al termine del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23/1999 e dal*

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 1862021

P.Iva e C.F. 02248380681

LUCANIA ENERGY

Codice, ovvero, non crea automaticamente l'obbligo della procedura dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice”.

In ogni caso rimane la disponibilità della scrivente a redigere idonea Relazione Paesaggistica in merito.



Figura 1_ Localizzazione della Stazione elettrica Terna "Genzano" e delle sottostazioni esistenti con l'indicazione della fascia di rispetto di 200 m dal Tratturo Comunale "Spinazzola-Irsina" (Fonte immagine: forMaps site)



Figura 2_ Localizzazione della Stazione elettrica Terna "Genzano" e delle sottostazioni esistenti (Fonte: Google Earth Pro_ immagine_ Luglio 2018)

Parte della Stazione Elettrica Terna "Genzano" e le sottostazioni esistenti (vedi Fig.1) risultano localizzate all'interno della fascia di rispetto dei 200 m del "Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina" e dall'immagine aerea datata **Luglio 2018** (vedi Fig.2) si riscontra che la loro costruzione risulta antecedente alla data di presentazione dell'istanza di V.I.A. da parte della società proponente.

In risposta alle osservazioni della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** riferite agli aspetti archeologici, in considerazione del rischio archeologico presente nell'Ambito di Paesaggio "La Collina e i terrazzi del Bradano", la società si rende disponibile a sottoporre il progetto alla **Verifica preventiva dell'interesse archeologico** (art.41, comma 4, del D.LGS. 36/2003), che dovrà svolgersi secondo le modalità procedurali di cui all'allegato I.8 del

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 1862021

P.Iva e C.F. 02248380681

LUCANIA ENERGY

medesimo Decreto Legislativo e secondo quanto riportato nelle Linee guida per la procedura di Verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 14 Aprile 2022).




Figura 3_ Indicazione della distanza dall'area di impianto dai Beni Monumentali tutelati (art.10, 45 e ss del D.Lgs.42/2004)

Avendo effettuato la verifica del rispetto degli ambiti distanziali dai Beni Culturali (parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), si riscontra che l'area oggetto di intervento **non ricade** all'interno della "Buffer zone" di 500 m dai beni tutelati ai sensi dell'art. 10, 45 e ss del D.Lgs. n.42/2004 introdotto dal recente **D.Lgs. 13/2023** ed all'interno della fascia di rispetto dei 300 m dai Beni Culturali tutelati (art. 10, 45 e ss del D.Lgs. n.42/2004) prevista in generale dal *PIEAR (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale)* della Regione Basilicata; **pertanto, non si riscontrano interferenze dell'impianto fotovoltaico in fase di autorizzazione con le aree sottoposte a vincolo di tutela archeologica.**

Non si riscontrano interferenze con i Beni culturali tutelati nemmeno con il buffer di 1000 m introdotto dalla L.R. n. 54/2015 e s.m.i a 1000 m. (Si rimanda alla consultazione dell'elaborato *LUC_A.14_3_8b_Aree Protette Basilicata_ Sistema delle Tutele_ Dlgs 42_2004_ Beni Culturali Art.10 e 45*).

In particolare, l'area di impianto dista circa 6,6 Km m dall' "Antico Castello di Monteserico" (Bene Culturale tutelato ai sensi dell'art. 45 e ss ai sensi del D.Lgs. 42/2004), e circa 7,6 Km e 12,1 Km dai Beni Monumentali ("Masseria Verderosa_ ex Cafiero" e "Fontana Capo D'Acqua") tutelati ai sensi dell'art.10 e ss del D.Lgs. 42/2004, situati nel comune di Genzano di Lucania (PZ)_ vedi Fig.3.

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 1862021

P.Iva e C.F. 02248380681

Verifica degli impatti cumulativi




Figura 4_ Valutazione degli impatti cumulativi_ (Fonte: rsdi.regione.basilicata.it)

In risposta all'osservazione della **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, dall'analisi effettuata si osserva anzitutto che l'area di impianto dista circa 380 m da n.4 turbine minieoliche in direzione est, circa 4 Km da un impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione e circa 2,9 Km dall'impianto fotovoltaico di grande generazione in fase di autorizzazione più vicino (vedi Fig.4). L'area di impianto è stata analizzata andando a verificare tutti gli elementi di trasformazione che sono stati introdotti nel territorio nel corso degli anni e che presentano caratteri analoghi a quelli in progetto. Si è intervenuti su un'area che si estende fino a 5 km di raggio dal punto di intervento, all'interno di questo raggio di azione sono stati rilevati tutti gli impianti fotovoltaici esistenti ed in esercizio, autorizzati ed in fase di autorizzazione presenti.

Pertanto, **non si verifica alcun effetto cumulo** considerando sia le notevoli distanze con gli impianti FER in esercizio individuati, sia la morfologia variabile del territorio dell'“Alto Bradano”, nell'ambito del quale i suddetti impianti FER sono distribuiti “a macchia di leopardo”.

Si evidenzia in ogni caso l'**irrelevanza degli aerogeneratori attenzionati dal MIC ai fini della valutazione degli impatti cumulativi del progetto fotovoltaico della proponente.**

Invero, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, “*gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro*”, mentre così non è nel caso in esame, venendo in rilievo un progetto fotovoltaico e non anche un nuovo eolico (*ex multis*, TAR Lecce, sent. nn. 248/2022, 586/2022 e 1267/2022; confermate dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8029/2023).

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 186201

P.Iva e C.F. 02248380681

LUCANIA ENERGY

Per stessa ammissione del MIC, inoltre, alcuni degli impianti eolici attenzionati non risultano ancora autorizzati. Pertanto, il parere espresso dal Ministero incorre in un secondo errore metodologico di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, gli impianti in corso di autorizzazione "mentre l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad 'ad altri progetti esistenti e/o approvati'" (Cons. St., sent. n. 8029/2023).

Va considerato inoltre che il carattere di temporaneità e di reversibilità totale nel medio periodo, fa sì che il progetto non produca una diminuzione della qualità paesaggistica dei luoghi.

Si sottolinea infine che l'intervento progettuale è stato sviluppato in conformità alle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e a quelle relative allo strumento urbanistico comunale vigente in ognuna delle sue componenti, sia in termini quantitativi che qualitativi.

La finalità di tale riscontro, dunque, è quella di asserire che l'intervento da realizzare è stato progettato nel rispetto dell'assetto paesaggistico e non comprometterà in maniera significativa gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti.

In conclusione, si chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di voler tenere in debita considerazione le osservazioni presentate dalla richiedente nella presente nota in riscontro al parere negativo reso dal Ministero della Cultura e di adottare le conseguenti determinazioni per la conclusione dell'iter di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviato in data 03/09/2021.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano cordiali saluti.

Montesilvano, 01/07/2024

Lucania Energy S.R.L.

LUCANIA ENERGY SRL
Strada com. delle Fonticelle snc, cap. nr. 3
65015 Montesilvano (PE)
PEC: lucaniaenergy@legalmail.it
P.Iva 02248380681

LUCANIA ENERGY S.R.L.

Società con Socio Unico

Strada Comunale delle Fonticelle SNC – Capannone 3 – 65015 Montesilvano (PE)

tel. + 39 0874 67618 – fax + 39 0874 1862021

P.Iva e C.F. 02248380681